



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12

del 30.06.2008

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi.

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19.40 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, a seguito di regolare invito diramato nei modi e forme di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Risultano:			presenti	assenti
1	FRAIESE LORENZO	SINDACO	X	
2	CARIONE ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
3	MARINO ALFONSO	"	X	
4	NOCE TERESA	"	X	
5	SAVRIA ANTONIO	"	X	
6	CAVALLO FRANCESCO	"		X
7	MARINO GIOVANNA ADRIANA	"	X	
8	DI CANTO GIUSEPPE PASQUALE	"		X
9	MARINO CAMILLO	"	X	
10	D'ALESSANDRO DOMENICO	"		X
11	FRAIESE ANNUNZIATA ANNA	"		X
12	D'ANGELO DONATO	"		X
13	MARINO LUIGI	"		X
=	=====	Totale	7	6

RISULTANO PRESENTI N.07 CONSIGLIERI E ASSENTI N.06 CONSIGLIERI.

ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO SIG. **LORENZO FRAIESE**.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO DR. **ANTONIO MARTORANO**.

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI E LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA I PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO INDICATO IN OGGETTO, PREMETTENDO CHE, SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA;
- IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART.49 T.U.E.L. D.L.GSV. 18.08.2000, N. 267, HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.12

del 30.06.2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale è proprietaria di alcuni locali e immobili che possono essere dati in uso per incontri, riunioni, assemblee, mostre, con finalità consentite dalla legge, non in contrasto con l'ordine e la sicurezza pubblica e senza scopo di lucro, ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Comitanti, Gruppi o Partiti Politici, Gruppi di vario scopo, Associazioni di categoria e sindacali, che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale;

-che, nell'intento di rendere più funzionale l'uso di detti immobili e locali, si ritiene opportuno determinare alcune norme che consentono di poter usufruire degli immobili e delle attrezzature nel modo più corretto e nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Legislazione italiana, in modo democratico, nella convinzione che ogni cittadino, per il tramite delle associazioni che lo rappresentano, con il contributo di idee possa concorrere in modo concreto allo sviluppo della comunità in una visione ispirata alla sua crescita civica, culturale ed economica;

RAVVISATA la necessità di provvedere a disciplinare in maniera generalizzata l'accesso degli enti, associazioni e gruppi senza scopo di lucro operanti nel territorio di questo Comune, nonché di privati, a locali ed attrezzature fisse di proprietà comunale, allo scopo anche di conferire effettività al disposto del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. nr.267/2000 che dispone: "I Comuni valorizzano le libere forme associative";

RITENUTO di favorire e promuovere la fruizione delle strutture comunali nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate;

RILEVATA la necessità di provvedere a regolare con formale regolamento l'utilizzo dei locali e degli immobili di che trattasi;

VISTO il Regolamento disciplinante la concessione in uso di locali e strutture fisse di proprietà del Comune a gruppi, enti ed associazioni, all'uopo predisposto dai competenti uffici comunali e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n.267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formare parte integrante e sostanziale;

all'UNANIMITA' di voti palesemente espressi dai nr.07 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che si compone di nr.44 articoli;



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.12

del 30.06.2008

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000;
Con voti Unanimes palesemente espressi,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

^^*^*^*^*^*

Proposta di deliberazione: "Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi".

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Trentinara, 27.06.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to dr. Gennaro BRUNO -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Trentinara, il 27.06.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to dr. Gennaro BRUNO -

**REGOLAMENTO D'USO
DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI
COMUNALI
PALESTRA COMUNALE
CAMPO POLIVALENTE
CAMPO TENNIS
CAMPO SPORTIVO COMUNALE
SALE COMUNALI
STRUTTURE SCOLASTICHE**

Approvato con delibera di Consiglio n. del

IL SINDACO
Lorenzo FRAIESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio MARTORANO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Criteri generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo dei locali, delle strutture e degli impianti di proprietà comunale, comprese le palestre ammesse alle scuole fatta salva, per quest'ultime, la primaria destinazione d'uso per le attività scolastiche.
2. Fatte salve specifiche e diverse priorità stabilite con particolare riferimento a singoli immobili o strutture, in via prioritaria l'assegnazione delle strutture comunali avviene a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Trentinara e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato. Secondariamente l'assegnazione avviene a favore di altri soggetti residenti nel Comune e infine a favore di soggetti non residenti che operano senza fini di lucro.
3. Resta inteso che eventuali ritardi nella presentazione delle domande rispetto ai termini stabiliti per le medesime, non danno diritto ai richiedenti di far valere le priorità di cui al comma 2.

Articolo 2

Disciplina giuridica dell'uso degli immobili

1. Gli edifici di proprietà comunale, o parti di essi, e gli impianti pubblici possono:
 - a) essere temporaneamente messi a disposizione di terzi secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - b) oppure, a seguito di specifico atto di indirizzo assunto dalla Giunta comunale, utilizzati in via esclusiva da un soggetto tramite stipula di idonea convenzione o concessione o contratto di locazione o di comodato.
2. Al fine di tutelare e valorizzare l'attività di volontariato e l'associazionismo, ai sensi di Statuto, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni iscritte all'apposito albo comunale idonee convenzioni per l'utilizzo di strutture e servizi comunali o stipulare contratti di comodato con le medesime.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione, è stipulata una convenzione con la quale vengono stabilite le condizioni che regolano i rapporti con il concessionario.
4. Oltre ai casi previsti nel comma 3, la Giunta comunale può assegnare in comodato beni pubblici in casi particolari, previa adeguata motivazione.

Articolo 3

Contenuto delle autorizzazioni

1. Gli atti di cui all'articolo 2 debbono comunque contenere:
 - a) la disciplina dell'utilizzo dei locali o della struttura e delle relative attrezzature;
 - b) l'individuazione dei soggetti responsabili;
 - c) i termini di inizio e la durata;
 - d) la disciplina relativa all'accollo o al rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono e degli altri servizi, per le pulizie dei locali e per la manutenzione ordinaria dell'immobile, fatto salvo quanto disposto al comma 2;
 - e) la previsione del deposito di una cauzione, salvo che la Giunta disponga motivatamente di prescindere.

2. Nei casi indicati al successivo articolo 7, il Comune può disporre motivatamente di assumere a carico del bilancio comunale le spese di funzionamento dell'immobile o dei locali concessi in uso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera f).

Articolo 4

Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

1. Nell'utilizzo delle strutture o dei locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
 - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
 - c) presenza dell'affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di autorizzazione o dal contratto;
 - d) rilascio dell'immobile nello stato in cui si trovava; in particolare deve essere effettuata la pulizia dei locali, salvo che in via convenzionale sia stato diversamente concordato;
 - e) occupazione limitata agli spazi assegnati;
 - f) assunzione da parte del soggetto che utilizza il bene delle spese di funzionamento e gestione, salva diversa motivazione disposta dalla Giunta ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 7 del presente regolamento.
2. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti sono comunque inseriti negli atti negoziali relativi all'utilizzo dei singoli impianti.
3. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
4. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. E' vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l'impianto di riscaldamento e di illuminazione.
6. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, strutture o impianti concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo.
7. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.
8. Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale.

Articolo 5

Rilascio di autorizzazione e revoca

1. Fatti salvi i casi in cui, ai sensi del presente regolamento, per l'utilizzo degli immobili o delle strutture è prevista la stipula di uno specifico contratto o convenzione, l'uso degli stessi è autorizzato con rilascio di un formale atto, sottoscritto e registrato secondo le disposizioni organizzative

2. Nel caso in cui dal provvedimento derivi una entrata, il medesimo è trasmesso al Servizio Affari Finanziari.
3. In caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento nonché in caso di mancato pagamento della tariffa, l'autorizzazione all'uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 45.
4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare l'autorizzazione all'utilizzo della struttura, o di sospenderla temporaneamente o di modificarne gli orari in essa stabiliti, quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.

Articolo 6

Tariffe e cauzione

1. Il Comune di norma subordina il rilascio dell'autorizzazione per l'uso degli immobili oggetto del presente regolamento al versamento anticipato di una tariffa quale concorso nelle spese per il riscaldamento, per l'illuminazione, la vigilanza e la custodia, la pulizia dei medesimi nonché al versamento di un deposito cauzionale infruttifero, secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. Le tariffe sono stabilite in prima istanza dal Consiglio comunale, secondo l'Allegato A, e successivamente eventualmente aggiornate dalla Giunta, indicativamente entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo, sulla base dell'indice ISTAT relativo all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
3. Le tariffe possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di soggetti fruitori:
 - a) enti operanti nel volontariato ed associazioni svolgenti attività senza fine di lucro aventi sede sul territorio comunale;
 - b) soggetti privati, anche costituiti in forma societaria, residenti nel Comune;
 - c) eventuali enti esercitanti attività economiche;
 - d) altri soggetti richiedenti non compresi nei punti a), b) e c) del presente comma.
4. Le tariffe possono inoltre essere differenziate anche stagionalmente, in considerazione dell'utilizzo o meno del riscaldamento degli ambienti e degli impianti di illuminazione ovvero secondo altri specifici e motivati criteri, relativi in particolare all'utilizzo anche di attrezzature comunali quali proiettori, microfoni, impianti di registrazione, attrezzature didattiche e simili.
5. Il versamento della tariffa dovuta deve essere effettuato sempre prima della data di utilizzo degli immobili, così come il versamento dell'eventuale cauzione. Per le utenze stagionali può essere richiesta una somma a titolo di anticipo, quantificata nella relativa autorizzazione.
6. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, relativamente alla facoltà per l'Amministrazione di prevedere per casi particolari l'utilizzo gratuito.
7. L'importo della cauzione è stabilito dalla Giunta comunale in relazione alle diverse categorie di utenti ed all'impianto utilizzato.

Articolo 7

Agevolazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente e senza versamento di cauzione, o comunque applicando particolari agevolazioni, l'utilizzo delle strutture oggetto del presente regolamento da parte di enti operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.
2. Parimenti esso può concedere gratuitamente l'utilizzo degli spazi di sua proprietà per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale,

ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio.

TITOLO II° UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Articolo 8

Disponibilità delle strutture e calendario

1. I locali degli edifici scolastici comunali e gli impianti sportivi ad essi annessi possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, per manifestazioni e attività formative, culturali, sociali, sportive o ricreative organizzate da enti, associazioni o società, per le quali costituisce titolo prioritario il fatto di avere la propria sede nel Comune.
2. In caso di ulteriore disponibilità l'utilizzo è concesso nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti nell'articolo 9.
3. Copia del calendario delle assegnazioni riguardanti una medesima struttura viene affisso nella medesima a cura del funzionario che ha condotto l'istruttoria di cui all'articolo 10 e trasmesso a tutti i soggetti autorizzati all'uso.

Articolo 9

Priorità per l'utilizzo

1. L'uso dei locali e degli impianti per attività e manifestazioni di cui all'articolo 8 è concesso in ordine di priorità per:
 - a) soggetti che svolgono attività senza fini di lucro;
 - b) soggetti che svolgono attività o manifestazioni per giovani in età scolare da 6 a 18 anni;
 - c) attività promozionali giovanili gestite direttamente da società affiliate alle federazioni sportive;
 - d) attività gestite direttamente da società od enti sportivi affiliati a federazioni sportive;
 - e) attività gestite da enti o gruppi di promozione sportiva e ricreativa.

Articolo 10

Presentazione delle domande e istruttoria

1. Le domande per l'utilizzazione degli impianti, locali e attrezzature di cui al presente titolo, per le quali si preveda l'uso per un periodo continuativo superiore a 3 mesi, ma comunque non superiori ad un anno, debbono essere presentate con preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi di imprevedibile necessità adeguatamente motivata.
2. Nei casi previsti nel comma 1, l'utilizzo è subordinato all'acquisizione del parere delle autorità scolastiche secondo quanto previsto dall'articolo 13, all'autorizzazione dell'Amministrazione ed alla stipula di idoneo disciplinare contenente perlomeno le clausole essenziali di cui all'articolo 4.
3. All'infuori del caso indicato al comma 1, l'utilizzo delle strutture o di locali può essere concesso di volta in volta a singoli richiedenti, sentita l'autorità scolastica a termini dell'articolo 13, con semplice comunicazione scritta, fermo restando che la domanda deve specificare le finalità dell'uso e gli orari, deve essere presentata di norma almeno 8 giorni prima dell'uso stesso e deve contenere l'indicazione del soggetto responsabile unitamente all'impegno del medesimo di assumersi tutta le responsabilità per l'uso improprio o per danneggiamenti.

4. L'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione all'uso dei locali o delle strutture richieste, secondo quanto indicato nell'articolo 5, entro 10 giorni dalla scadenza del termine ultimo assegnato all'autorità scolastica per l'espressione dell'eventuale parere di competenza.

Articolo 11

Sistema tariffario

1. Il sistema tariffario e l'eventuale deposito di una cauzione sono disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7, integrato - relativamente all'uso di impianti sportivi annessi alle scuole - con le disposizioni di cui all'articolo 12.
2. Le tariffe sono differenziate in relazione al tipo di struttura concesse in uso (singole aule, spazi aperti, sale aperte al pubblico), al tipo di attività programmata (corsi formativi, incontri pubblici, concorsi o altro) ed ai soggetti richiedenti.

Articolo 12

Impianti sportivi annessi alle scuole

1. L'utilizzo degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici sono utilizzabili da terzi in orari extrascolastici, comunque compatibilmente con le esigenze della scuola e tenute presenti le priorità di cui all'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorità competente e con le modalità indicate nel successivo Capo II° del Titolo III°.
2. Per l'utilizzo temporaneo ed occasionale degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici, la tariffa comprende la quota-concorso alle spese di pulizia generali, fatto salvo solo l'obbligo dell'utilizzatore di provvedere nell'immediato alle pulizie sommarie.
3. L'utilizzo degli impianti sportivi annessi alle scuole è gratuito nel caso di svolgimento di attività sportive da parte di associazioni di studenti iscritti alla scuola stessa o ad altri istituti scolastici del Comune nonché da parte di altre istituzioni scolastiche.
4. Le istanze per l'uso continuativo delle palestre annesse agli istituti scolastici non possono avere durata superiore ad un anno e sono disciplinate da apposita convenzione, la quale contiene gli elementi indicati all'articolo 16 in quanto compatibili.
5. Sono fatte salve le particolari norme previste dall'articolo 42 relativamente all'uso ed alla gestione della struttura di arrampicata sportiva di proprietà comunale.

Articolo 13

Parere degli organi scolastici

1. Nel caso di richiesta di utilizzo annuale delle strutture scolastiche, l'Amministrazione comunale richiede il parere di competenza dell'autorità scolastica locale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui il parere non pervenga entro 15 giorni dalla data di ricevimento, esso si intende favorevole.
2. Nel caso di richieste di uso per attività occasionali e non diversamente programmabili presentate nel corso dell'anno, l'autorità scolastica può formulare in luogo di singoli pareri, in via generale e preventiva eventuali specifiche e motivate indicazioni, condizioni o priorità d'uso.

L'amministrazione comunale in tal caso comunica alla medesima il contenuto e le finalità della richiesta di utilizzo, il soggetto richiedente ed il periodo richiesto, fermo restando che debbono essere rispettate le suddette indicazioni e condizioni preventive. L'istanza si intende accolta se non pervenga da parte dell'autorità scolastica, entro 5 giorni dalla comunicazione, parere contrario.

Articolo 14

Vigilanza sull'uso delle strutture

1. Il servizio di vigilanza e assistenza durante l'utilizzo delle strutture scolastiche e dei loro annessi è concordato tra Comune, Autorità scolastica e soggetto utilizzatore.
2. Di norma il personale della scuola provvede all'apertura e chiusura delle strutture, salvo diverso accordo.
3. Con l'autorità scolastica locale sono concordate le modalità per la tenuta di un registro relativo alle presenze nelle strutture concesse in uso, dal quale deve risultare anche il corretto utilizzo delle stesse e l'effettuazione delle pulizie.

TITOLO III°

IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I°

Impianti affidati in gestione a terzi

Articolo 15

Modalità di affidamento della gestione

1. Fatta salva la particolare disciplina degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici, gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni/società sportive, mediante stipula di apposita convenzione.
2. L'impianto può essere affidato al soggetto gestore anche mediante concessione amministrativa. La concessione è comunque disciplinata da convenzione, che accede alla concessione
3. La convenzione è sottoscritta dal rappresentante pro tempore del gruppo sportivo o associazione/società contenente le condizioni in base alle quali gli impianti sono affidati, come indicate nei successivi articoli del presente capo.
4. La stipula della convenzione di cui ai precedenti commi è autorizzata dalla Giunta comunale.
5. All'atto della scadenza della convenzione, l'impianto sportivo e tutte le opere ad esso annessi saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

Articolo 16

Oneri ed obblighi dell'affidatario

1. Di norma sono ad esclusivo carico del gruppo sportivo, associazione o società affidatari tutti gli oneri e spese inerenti alla gestione ordinaria dell'impianto sportivo, con annessi spogliatoi, relative attrezzature ed eventuali aree di pertinenza, salvo espressa pattuizione contraria in ordine alla manutenzione e fatta salva la possibilità di interventi finanziari dell'Amministrazione ai sensi del successivo articolo 19.
2. La gestione degli impianti, da parte del soggetto convenzionato o concessionario, dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi:
 - razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
 - conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto;
 - assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione;
 - utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

3. La convenzione che disciplina l'affidamento della gestione deve inoltre prevedere:
- la durata del rapporto;
 - l'eventuale canone da corrispondere;
 - l'eventuale contributo concesso dall'Amministrazione quale concorso nelle spese di gestione;
 - l'obbligo di sottoscrivere, quale allegato alla convenzione, un verbale di consistenza degli immobili e un inventario delle attrezzature affidate;
 - la presentazione di garanzie contrattuali;
 - la stipula di polizza che garantiscano dagli infortuni il personale dell'ente gestore ed i partecipanti alle attività connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature;
 - le cause e modalità di recesso;
 - l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

Articolo 17

Utilizzo dell'impianto da parte di altri soggetti

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, secondo modalità e limiti da indicarsi nella convenzione di cui all'articolo 15, il gruppo sportivo o associazione cui è affidata la gestione dell'impianto è tenuto a consentire l'uso del medesimo e delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dall'ente gestore.
2. Parimenti il gruppo sportivo o associazione affidatari rimangono obbligati a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

Articolo 18

Revoca

1. La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi deficienze nella gestione o manutenzione dell'impianto sportivo, accertate dall'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella convenzione o nel presente regolamento.
2. In tal caso l'impianto medesimo ritornerà alla diretta gestione del Comune o affidata ad altra associazione sportiva locale od altro ente portatore di valide garanzie.
3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo sportivo o dell'associazione che hanno in gestione l'impianto comunale.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

1. L'Amministrazione comunale, in relazione agli effettivi costi da sostenersi per la gestione dell'impianto concesso a terzi, può intervenire a favore del gestore/concessionario mediante riconoscimento di un contributo finanziario a titolo di concorso nelle spese, al netto degli eventuali introiti, secondo le modalità, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento comunale in materia.
2. L'Amministrazione può richiedere al concessionario un canone annuo, se risulti che dall'utilizzo degli impianti derivino entrate a favore del concessionario.
3. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'articolo 6.

CAPO II°

Impianti sportivi in gestione diretta

Articolo 20
Competenze del Comune

1. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune degli impianti sportivi al Comune medesimo è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione dei medesimi nonché il compito di regolamentare, nei limiti e nei modi indicati dagli articoli seguenti, le modalità di uso da parte degli utenti.
2. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'articolo 6.

Articolo 21
Domanda per l'utilizzo

1. Per ottenere l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, gli interessati dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione comunale, firmata dal richiedente; nel caso essa sia presentata da enti, l'istanza è sottoscritta da un loro rappresentante autorizzato.
2. L'istanza di cui sopra dovrà indicare dettagliatamente l'impianto o gli impianti di cui si chiede l'uso, lo scopo, il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero presunto degli atleti impegnati e il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.
3. Le istanze per l'uso continuativo non possono avere durata superiore ad un anno e sono disciplinate da apposita convenzione, la quale contiene gli elementi indicati all'articolo 16 in quanto compatibili.

Articolo 22
Rilascio dell'autorizzazione

1. Sulla base della richiesta pervenuta, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione per l'uso dell'impianto, secondo termini e modalità stabilite dalla Giunta comunale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito all'articolo 4.
2. L'autorizzazione si intende valida esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite e per l'attività richiesta.
3. Il Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti.
4. L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo.
5. Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro gli enti, i gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

Articolo 23
Impianti sportivi annessi alle scuole

1. L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici è disciplinato dal precedente Titolo II° e in particolare dall'articolo 12.

TITOLO IV°
UTILIZZO DEGLI SPAZI APERTI

Articolo 24
Presentazione delle domande e istruttoria

1. Le domande per l'autorizzazione all'uso spazi aperti, quali piazze o parchi, per riunioni, manifestazioni o per insediamento di attività diverse (circhi, esibizioni, giostre, mostre e simili) devono, di norma, essere presentate dagli interessati almeno otto giorni prima del previsto
2. Le domande devono contenere:
 - la denominazione della struttura richiesta e dell'attività da svolgere;
 - l'indicazione del giorno e dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
 - il nominativo del legale rappresentante o del responsabile e l'eventuale autorizzazione amministrativa o abilitazione allo svolgimento dell'attività, secondo le vigenti norme in materia;
 - la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso autorizzato, possono derivare a persone o a cose, esonerando l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
 - per quanto riguarda le manifestazioni, la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso al pubblico.

Articolo 25

Valutazione delle domande

1. Le richieste saranno di volta in volta esaminate dall'Assessorato e dall'Ufficio competenti in materia ed evase compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati, attribuendo la priorità nella concessione delle autorizzazioni alle iniziative che non abbiano fini di lucro e fermo restando il rispetto di quanto stabilito all'articolo 4.
2. La disponibilità dell'area è soggetta anche alla valutazione preventiva in relazione alla sua compatibilità con le esigenze del traffico, con l'eventuale contemporanea effettuazione di altre manifestazioni e con la sicurezza pubblica.

Articolo 26

Corrispettivi

1. Il sistema tariffario e l'eventuale deposito di una cauzione sono disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7.
2. Le tariffe sono differenziate in relazione all'ubicazione dello spazio concesso, al tipo di attività programmata (corsi formativi, incontri pubblici, concorsi o altro) ed ai soggetti richiedenti.
3. Il versamento dell'importo relativo a tale quota-concorso spese deve essere effettuato prima della data di utilizzo dello spazio concesso.
4. L'uso del suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa di occupazione, se dovuta ai sensi di legge.
5. Nel caso in cui sia richiesta l'installazione di tendoni o strutture che richiedono l'infissione al suolo, è richiesto il versamento di una particolare cauzione, a garanzia di eventuali danni, predefinita anche entro limiti minimi e massimi in relazione al tipo ed all'ampiezza della struttura.
6. Una particolare cauzione è richiesta per autorizzazioni di attività che comportano possibili danni al suolo pubblico, ad attrezzature o impianti di proprietà comunale.

TITOLO V°

NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI

Articolo 27

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'utilizzo della sala civica comunale (ex Chiesa S.Nicola) sita in via San Nicola e delle altre eventualmente disponibili per lo scopo.
2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1 è riservato, in via prioritaria, alle riunioni ed alle manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
3. L'utilizzo della sala/e è altresì consentito ad altri enti pubblici o privati, alle scuole, ai partiti politici ed alle associazioni della borgata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente titolo.
4. In casi particolari e per iniziative di valenza sovracomunale, l'utilizzo delle sale può essere consentito a soggetti non aventi sede a Trentinara .

Articolo 28

Attività consentite

1. Con riferimento alla capienza ed alle attrezzature installate nelle sale comunali, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Sala consiliare - posti a sedere:
 - riunioni del Consiglio comunale;
 - conferenze e dibattiti organizzati dall'Amministrazione comunale;
 - riunioni a carattere politico, sindacale, sociale o sportivo;
 - manifestazioni culturali;
 - riunioni ed assemblee scolastiche;
 - assemblee generali delle associazioni, con un numero di soci superiore a venti;
 - concerti esclusivamente strumentali, senza l'uso di impianti di amplificazione sonora.
 - incontri, conferenze, dibattiti, recite, proiezioni, canti, concerti ed altre iniziative, purché il loro svolgimento sia compatibile con le dimensioni della sala;
 - mostre di oggetti;
 - corsi di vario tipo (il cui svolgimento è da concordarsi con la Giunta comunale e da rapportarsi allo spazio disponibile).

Articolo 29

Domanda di utilizzo e relativa concessione.

1. La domanda di utilizzo della/e struttura/e indicate nell'articolo 27 dovrà essere presentata di norma almeno quindici giorni prima della manifestazione, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione comunale.
2. Nella domanda dovranno essere specificati i seguenti elementi:
 - il giorno e le ore di occupazione della sala;
 - gli scopi ed il tipo di manifestazione prevista nonché le attrezzature che saranno utilizzate;
 - il nominativo della persona che risponderà personalmente del buon uso della sala e delle attrezzature nonché di tutti i danni eventualmente arrecati.
3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
4. La concessione all'utilizzo sarà rilasciata dal Sindaco o dall'Assessore competente, secondo le disposizioni interne, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e disposto entro lo stesso termine indicato al comma precedente.

Articolo 30

Diniego della concessione all'utilizzo.

1. La concessione della/e sala/e potrà essere negata nei casi in cui gli scopi della domanda di utilizzo non corrispondano alle attività previste nel precedente articolo 28.
2. La concessione delle sale potrà altresì essere rifiutata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati o che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la sala è stata richiesta e concessa.

Articolo 31

Costi e tariffe per l'utilizzo delle sale.

1. L'utilizzo delle sale è subordinato al rimborso dei costi di gestione nella misura e secondo le tariffe evidenziate nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Nei costi di gestione sono previste le seguenti spese:
 - spese di illuminazione e di manutenzione;
 - spese di pulizia;
 - spese di sorveglianza durante la manifestazione;
3. Le tariffe sono aggiornate annualmente dalla Giunta comunale sulla base dell'indice ISTAT relativo all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
4. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato entro e non oltre i tre giorni successivi alla giornata di utilizzo della/e sala/e.
6. Per le sale non è prevista l'apertura e la sorveglianza da parte di incaricato del Comune; inoltre le pulizie sono a carico dei vari utilizzatori.

Articolo 32

Concessione gratuita.

1. La concessione all'utilizzo dei locali di cui all'articolo 27 è disposta a titolo gratuito nei casi seguenti:
 - a) per tutte le riunioni organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o patrocinate dalla medesima;
 - b) per tutte le riunioni di carattere istituzionale: consorzi intercomunali, commissioni comprensoriali, organismi scolastici ed altri;
 - c) per tutte le riunioni della Pro Loco;
 - d) per lo svolgimento della assemblea sociale generale, una volta all'anno, da parte delle associazioni aventi sede nel Comune e che risultino iscritte negli albi previsti dai regolamenti comunali;
2. La Sala della ex Chiesa S.Nicola sarà inoltre concessa gratuitamente, per due volte all'anno, ai gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale per riunioni pubbliche organizzate dagli stessi.
3. Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello (comunali, regionali, nazionali, europee) o per consultazioni referendarie, alle liste presentate ed ai gruppi promotori di ciascun referendum viene concesso l'uso gratuito di una sala, per due volte.

Articolo 33

Responsabilità

1. Nelle sale comunali è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità indicate nel precedente articolo 28.

2. L'ente o l'associazione richiedente risponde solidalmente con il responsabile indicato nella domanda del buon uso della sala e degli eventuali danni arrecati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature.

TITOLO VI° NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

Articolo 34 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina, ferme restando le norme di carattere generale di cui ai precedenti titoli e per quanto non specificatamente derogate dalle seguenti, l'utilizzo della palestra comunale di via Manzoni.
2. La palestra è gestita direttamente dal Comune ed è destinata, oltreché alle scuole esistenti nel Comune, anche alle associazioni/società sportive riconosciute dall'Amministrazione comunale e ad altri soggetti richiedenti per manifestazioni o corsi compatibili con l'uso della struttura.

Articolo 35 Attività consentite

1. Nella palestra possono essere esercitate esclusivamente attività ginnico - atletiche, culturali e ricreative da parte delle scuole, delle associazioni sportive e degli altri soggetti, che abbiano ottenuta l'autorizzazione comunale.
2. Priorità nell'utilizzo è comunque assicurata alle attività sportive.
3. In via di massima la palestra è riservata all'uso scolastico nei giorni feriali dalle 8.00 alle 16.00, escluso il sabato pomeriggio, secondo un programma orario da concordarsi fra i capi d'istituto, con la presenza di un bidello da essi dipendente.
4. Nelle ore serali dei giorni feriali (dalle 16.00 alle 23.00), il sabato pomeriggio dalle 13.00 alle 23.00 e nelle domeniche e feste dalle 8.00 alle 23.00, la palestra sarà concessa in uso alle associazioni sportive e agli altri soggetti di cui all'articolo 34 comma 2.

Articolo 36 Domanda

1. Per l'utilizzo della palestra comunale è richiesta la presentazione di specifica domanda scritta, servendosi degli appositi moduli, da riempirsi in ogni loro parte, con indicazione del programma di attività, l'orario preferito e la persona responsabile ad ogni effetto, civile e penale, per l'intero gruppo stesso.
2. Le domande saranno vagliate dalla Giunta comunale che esprimerà parere non vincolante sulla loro ammissibilità e sull'orario assegnato a ciascun richiedente, sentiti gli interessati.
3. L'autorizzazione è concessa dall'Assessore alle attività sportive. Contro l'eventuale diniego può essere presentato ricorso alla Giunta comunale.

Articolo 37 Modalità di utilizzo e responsabilità

1. Il responsabile delle scuole e di ogni associazione o gruppo che acceda alla palestra provvede a ritirare la chiave dal soggetto all'uopo autorizzato dal Comune e riconsegnarla al medesimo al termine dell'attività.
2. Il soggetto responsabile risponde di eventuali danni, disordini e per la scorretta gestione degli impianti, in particolare dell'impianto di riscaldamento, dei servizi igienici e

dell'illuminazione. E' responsabile in solido, salvi gli aspetti di rilevanza penale, con tutte le persone appartenenti al proprio gruppo ed è tenuto ad impedire che altre entrino nell'edificio e ne facciano uso.

3. All'inizio e al termine del turno d'uso, il soggetto responsabile dovrà accertarsi di persona dello stato degli impianti e delle attrezzature, facendo intervenire immediatamente l'incaricato comunale nel caso in cui si venga a rilevare la responsabilità di altre persone, gruppi o associazioni.

4. A cura degli utenti deve essere mantenuto l'ordine, la pulizia e, in genere, l'osservanza del presente regolamento e di ogni norma di corretto vivere civile.

5. L'autorizzazione all'uso potrà essere negata a chi si dovesse rendere responsabile di disordini, danno o altro, senza avervi posto rimedio con prontezza.

6. I soggetti incaricati dal Comune per il controllo del corretto utilizzo delle strutture, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, possono intervenire per far rispettare il regolamento d'uso e rilevare eventuali comportamenti contrari a quanto richiesto dallo stesso.

Articolo 38

Ulteriori norme

1. Nella palestra è vietato fumare ed accedere con calzature non idonee, che saranno chiaramente indicate con apposito avviso. In particolare è assolutamente vietato calpestare il pavimento della palestra con calzature utilizzate all'aperto.

2. E' altresì vietato a chiunque ogni comportamento estraneo all'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

3. Al termine di ogni turno dovranno essere spente le luci, chiuse finestre e porte e lasciato ogni locale e le attrezzature in perfetto ordine.

TITOLO VI BIS

NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO CAMPETTO POLIVALENTE.

Art. 38 bis

Struttura oggetto del regolamento

1. Il presente titolo disciplina le modalità di utilizzo dell'impianto ubicato in via Roma-Bivio costituito da un campetto in cemento di circa mq.576, munito di impianto di illuminazione autonomo, destinato in via prioritaria al gioco del calcetto e ad altre attività ludico-sportive purché non arrechino danno alla struttura e sia preventivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 38 ter

Accesso alla struttura.

1. Gli orari di utilizzo del campetto sono stabiliti con ordinanza sindacale con la quale saranno definiti un orario di utilizzo diurno e un orario di utilizzo serale, eventualmente differenziati per periodi stagionali.

2. Durante l'orario diurno l'accesso è riservato esclusivamente ai ragazzi fino a 16 anni di età e con entrata libera.

3. Durante l'orario serale il campetto è disponibile esclusivamente su prenotazione ed a pagamento sulla base delle tariffe di cui al comma 5).

4. Le prenotazioni del campetto dovranno essere effettuate all'Ufficio Finanziario del Comune con almeno 24 ore di anticipo ed in orario di apertura dell'ufficio.

5. Per l'ingresso serale la tariffa è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e va corrisposta anticipatamente al momento della prenotazione e potrà essere differenziata a seconda dell'utilizzo dell'impianto di illuminazione. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire eventuali casi di concessione a titolo gratuito o di applicazione di una tariffa ridotta, anche in relazione alle concessioni per manifestazioni indicate al successivo comma 6.
6. Non potrà essere accettata più di una prenotazione alla volta, fatta salva la richiesta di concessione per lo svolgimento di manifestazioni che si svolgano su più turni e che dovranno essere autorizzati dall'Assessorato competente.
7. La prenotazione deve essere effettuata da soggetto residente a Trentinara che si assume anche al responsabilità per danni a persone o a cose che potessero essere causati durante l'utilizzo dell'impianto.
8. L'utilizzo del campo da gioco potrà essere inibito dall'Amministrazione comunale per periodi definiti per l'esecuzione di interventi di manutenzione o per lo svolgimento di manifestazioni ai sensi del precedente comma 6). Detti periodi saranno resi noti con apposito avviso.

Art. 38 quater

Norme di comportamento dell'utenza.

1. E' vietata qualsiasi tipo di manomissione della struttura e qualsiasi utilizzo diverso da quello a cui la struttura è destinata.
2. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (stereo-radio) che possa arrecare disturbo agli abitanti della zona.
3. E' vietato fumare all'interno del campo da gioco e nelle sue immediate vicinanze.
4. Il parcheggio nelle adiacenze del campo è disciplinato con apposita ordinanza. E' vietato introdurre nel campo qualsiasi tipo di veicolo, ciclo, motociclo o similari, anche se non montati.
5. E' vietato introdurre animali nel campo.

Art. 38 quinquies

Sanzioni.

1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione compresa tra 100 e 250 Euro. L'Amministrazione comunale potrà inoltre escludere i contravventori da successive assegnazioni della struttura.

TITOLO VII°

PARTICOLARI NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPECIFICI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 39

Oggetto

1. Il presente titolo detta specifiche norme per l'utilizzo dei seguenti impianti sportivi: campo da tennis, campo sportivo Angelo Cavallo con relative pertinenze e attrezzature.

Articolo 40

Campo da tennis

1. Il campo da tennis costituisce impianto da affidarsi in gestione ad una o più associazioni sportive, anche per periodi diversi in relazione all'attività svolta nell'impianto, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Titolo III°.

2. Le attività di cui al comma 1 sono le uniche consentite, salvo eventuali casi particolari autorizzati specificatamente dall'Amministrazione, per usi comunque compatibili con la struttura.
3. La convenzione per l'uso e la gestione dell'impianto è preferibilmente sottoscritta con gruppi sportivi e associazioni che si impegnino a garantire al maggior numero di soggetti l'uso delle strutture e ad accogliere l'iscrizione di tutti i cittadini residenti che ne facciano richiesta.
4. L'impianto può essere utilizzato da tutti i soggetti indicati nella convenzione che sarà stipulata con l'associazione sportiva cui sia affidata la gestione.

Articolo 41

Campo sportivo Angelo Cavallo

1. Il Campo sportivo Angelo Cavallo è preferibilmente assegnato in concessione ad un ente operante nel settore sportivo, nelle forme indicate nel Titolo III°, Capo I°.
2. Nel caso di esito negativo delle procedure per la scelta del soggetto cui affidare in concessione l'impianto, il medesimo potrà essere gestito in economia dal Comune, fermo restando che alle associazioni/società richiedenti dovranno essere direttamente contrattualmente accollati tutti gli oneri derivanti dall'uso degli spogliatoi, in particolar modo l'apertura e la chiusura degli stessi (salvo diversa determinazione della Giunta), la pulizia e le spese di funzionamento.
3. Per quanto non specificatamente indicato nei commi precedenti, trovano applicazione le norme generali stabilite nel presente regolamento.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Disposizioni diverse

1. In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi richiesti dalle norme vigenti. L'autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri, nulla osta, permessi o autorizzazioni previsti per legge o regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo, dandone comunicazione all'interessato di norma con preavviso di almeno 5 giorni. In tal caso è previsto il diritto al solo rimborso della quota-concorso spese eventualmente già versata.
3. Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 43

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente comporta per il soggetto responsabile e per l'ente in nome della quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture comunali oggetto del presente regolamento per un periodo di tempo determinato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatte salve ulteriori azioni dirette alla tutela degli interessi del Comune.

Articolo 44

Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente sopra previsto, si richiamano le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali. Il presente regolamento costituisce norma fondamentale per la stipula di convenzioni ed abroga quanto con esso in contrasto e previsto nei regolamenti in vigore.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue C.C. n.12

del 30.06.2008

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
- f.to Lorenzo FRAIESE -

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- f.to MARTORANO dr. Antonio -

PUBBLICAZIONE

Prot. N. _____ Reg. n. 332 addì 03 LUG. 2008

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 LUG. 2008;

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- f.to MARTORANO dr. Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10 3 LUG. 2008 al _____ come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.

2. E' divenuta esecutiva il giorno 03 LUG. 2008

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Trentinara addì 03 LUG. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -